

**Legge regionale 29 giugno 1981, n. 35 (BUR n. 29/1981)  
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, N. 40  
"NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"**

**Art. 1**

Alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, concernente: "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" sono apportate le seguenti modifiche:

- All'articolo 108 è aggiunto il seguente comma:

"Fino all'approvazione dei piani territoriali comprensoriali, ferme restando le competenze della Seconda Commissione consiliare, le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono di competenza della Giunta regionale, che si avvale, quali organi consultivi, della Commissione Tecnica Regione e del Comitato Tecnico Regionale di cui rispettivamente, agli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni".

**Art. 2**

E' abrogata la legge regionale 27 novembre 1980, n. 91.

**Art. 3**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.